TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Crisi d'Impresa

Il Giudice,

vista l'istanza con cui le società ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 91 CCII, l'apertura della procedura competitiva avente ad oggetto il trasferimento, quale lotto unico e inscindibile, dei complessi aziendali e degli attivi costituenti il "Perimetro d'Acquisto", oggetto dell'offerta irrevocabile già depositata, alle condizioni indicate nell'istanza e nel disciplinare allegato;

visto il parere favorevole espresso dai Commissari giudiziali, i quali hanno condiviso l'impostazione della procedura competitiva, formulando specifiche indicazioni in ordine alle modalità di svolgimento e alle forme di pubblicità;

rilevato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 91, comma 1, CCII, in quanto il piano comprende un'offerta irrevocabile proveniente da soggetti già individuati e avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di aziende e beni delle società ricorrenti;

considerato che l'art. 91, comma 1, CCII prevede che dell'offerta irrevocabile già individuata sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti e che, ai sensi dei successivi commi 3 e 4, ove pervengano manifestazioni di interesse il Tribunale dispone l'apertura della procedura competitiva, stabilendo le modalità di presentazione di offerte irrevocabili e assicurandone la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, le modalità di svolgimento della procedura, l'aumento minimo del corrispettivo, le garanzie e le forme di pubblicità;

considerato che, nel caso di specie, avuto riguardo alla ristrettezza dei tempi disponibili per la conclusione della procedura competitiva nel rispetto del termine previsto dall'art. 91, comma 7, CCII, appare opportuno disporre con il medesimo decreto sia l'idonea pubblicità dell'offerta originaria, al fine di consentire l'emersione di ulteriori interessati, sia l'apertura della procedura competitiva, disciplinando sin d'ora, ai sensi dei commi 3 e 4, le modalità di accesso alle informazioni, di presentazione delle offerte irrevocabili e comparabili e di svolgimento dell'eventuale gara;

ritenuto che tale concentrazione delle due fasi, ferma l'idonea pubblicità dell'offerta originaria e la possibilità per ulteriori interessati di accedere alla procedura, consenta di assicurare l'effettiva

apertura dell'operazione al mercato e la parità di trattamento tra i potenziali offerenti, rendendo al contempo possibile la conclusione della gara entro i termini imposti dalla procedura concordataria;

P.Q.M.

visto l'art. 91 CCII,

dispone, ai sensi dell'art. 91, comma 1, CCII, che dell'offerta irrevocabile già individuata sia data idonea pubblicità, al fine di consentire l'acquisizione di offerte concorrenti, secondo le modalità previste dal disciplinare e alle condizioni e con le modifiche indicate dai Commissari giudiziali nel parere depositato, che devono intendersi integralmente richiamate;

dispone contestualmente, in considerazione della necessità di assicurare la conclusione della gara nei termini di legge, l'apertura della procedura competitiva ai sensi dell'art. 91, commi 3 e 4, CCII, secondo le modalità previste dal disciplinare e alle condizioni e con le modifiche indicate dai Commissari giudiziali nel predetto parere, con presentazione di offerte irrevocabili e comparabili e successivo svolgimento della gara in presenza di più offerte ammissibili;

dispone che, in caso di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dagli Offerenti Originari, le società ricorrenti procedano alle conseguenti modifiche della proposta e del piano concordatari, adeguandone il contenuto all'esito della procedura competitiva;

manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Milano, 20/11/2026

Il G.D.

Sergio Rossetti